



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N. 08 /2014

ATTIVITÀ' DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA la circolare esplicativa Titolo: Sicurezza e Polizia dei Porti - Vigilanza Costiera Serie I n.89 (prot.5208179 in data 23/12/1975) della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti dell'allora MIMERC con cui sono state riassunte le principali disposizioni in merito al rilascio delle tessere di libero accesso da parte delle Autorità marittime;

VISTO il dispaccio n.DEM3/sp 01100 in data 26/11/1999 dell'Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo dell'allora MINTRASNAV con cui è stato chiarito che lo svolgimento dell'attività peritale in genere nei porti è da considerarsi rientrante tra le categorie per le quali è previsto il rilascio della tessera di libero accesso ai porti nazionali e quindi non soggetta all'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art.141 comma 6 del D.P.R. 08 novembre 1991, n.435 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" che sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità marittima"

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n°388 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" ed in particolare l'articolo 7 che stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima";

VISTO il decreto 05 agosto 2002, n.218 "Regolamento per la pesca costiera ravvicinata" ed in particolare l'articolo 27 comma 2 che prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competente autorizzate dall'Autorità marittima";

VISTA la circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione", Serie Generale n.48 in data 27/01/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA la propria Ordinanza n°08/2013 in data 08/03/2013;

VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto: "Attività di compensatori di bussola";

RITENUTO opportuno rivedere la regolamentazione dell'attività di compensatori di bussola per i porti e il Circondario Marittimo di Molfetta alla luce delle disposizioni della sopra citata circolare;

VISTI gli arti 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che l'attività di compensatore di bussole magnetiche, nei porti e nel circondario marittimo di Molfetta, potrà essere svolta solo ed esclusivamente da coloro che risultino in possesso di autorizzazione allo svolgimento della attività da parte dell'Autorità Marittima.

ORDINA

Articolo 1

Potranno esercitare l'attività di compensatori di bussole magnetiche, a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/7/98 n°286;
- b) Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (con esclusione di nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) Iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti - ai sensi del R.D. 20/9/1934, n°2011 e del D.M. 29 dicembre 1979 - della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- e) Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Articolo 2

Coloro che intendono esercitare l'attività di "compensatore di bussole magnetiche" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del circondario marittimo di Molfetta dovranno presentare apposita istanza in bollo, con allegata marca da bollo, alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Molfetta, contenente le generalità complete del richiedente e corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.

In alternativa, coloro che risultino già in possesso di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "compensatore di bussole magnetiche" rilasciata dall'Autorità marittima ai sensi della Circolare Serie Generale n°101 del 17.02.2014, richiamata nelle premesse,

dovranno presentare apposita comunicazione alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Molfetta indicando l'intenzione di svolgere l'attività nei porti e approdi ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Molfetta, allegando copia dell'autorizzazione posseduta.

Articolo 3

L'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione dell'attività di "compensatore di bussole magnetiche" di cui al precedente articolo 2 sarà ritirata:

- a) in caso di morte;
- b) per rinuncia da parte dell'interessato;
- c) per pensionamento;
- d) per cancellazione dal Ruolo dei periti ed esperti di cui alla precedente lettera d) dell'articolo 1;
- e) per aver riportato l'interdizione o la sospensione, anche temporanea, dell'esercizio della professione;
- f) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) del precedente articolo 1.

Con esclusione del caso di cui alla lettera a), il "compensatore di bussola" avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti per iscritto alla Capitaneria di Porto di Molfetta, restituendo l'autorizzazione ottenuta.

Articolo 4

A seguito dell'effettuazione dell'attività di compensazione di bussola magnetica, il "compensatore" autorizzato dovrà rilasciare all'armatore o comandante dell'unità navale la tabella delle deviazioni, in duplice esemplare, al fine della successiva presentazione all'Autorità marittima del luogo in cui tale attività è stata svolta.

Articolo 5

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal Codice Penale e dalle leggi speciali.

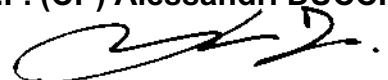
Articolo 7

La presente Ordinanza abroga l'ordinanza n°08/2013 in data 08/03/2013.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo ed inclusione nella pagine "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di Porto (www.molfetta.guardiacostiera.it).

Molfetta, 26 Febbraio 2014.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandro DUCCI



(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

